

Codice A1813C

D.D. 11 dicembre 2025, n. 2561

T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica 105/2025 per lavori in parziale variante al consolidamento delle pile del ponte sul torrente Chisone al km 4+500 della s.p. 23 del Sestriere in Comune di Inverso Pinasca (TO). Richiedente: Città Metropolitana di Torino.



ATTO DD 2561/A1813C/2025

DEL 11/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica 105/2025 per lavori in parziale variante al consolidamento delle pile del ponte sul torrente Chisone al km 4+500 della s.p. 23 del Sestriere in Comune di Inverso Pinasca (TO).

Richiedente: Città Metropolitana di Torino.

Con nota pervenuta a questo settore in data 17/11/2025 al prot. 50876, la Città Metropolitana di Torino-Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la sistemazione di un tratto dell'alveo del torrente Chisone in Comune di Inverso Pinasca (TO) in parziale variante ai lavori già approvati con D.D. n. 3249 del 01/06/2023 del RUP della conferenza di servizi dove, nell'ambito del procedimento citato, questo Settore aveva rilasciato il proprio nulla osta idraulico, ai sensi del T.U. 523/'04, con nota prot. 7693 del 20/02/2023.

Oltre alle opere già previste in progetto, durante l'esecuzione dei lavori, si sono rese opportune ulteriori lavorazioni, al fine di dare completezza all'intervento (come previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica), realizzando la difesa della sponda idrografica destra e la stabilizzazione della parte destra del fondo alveo, come di seguito specificato:

-scogliera in massi di cava a difesa della sponda destra, nel tratto tra le pile del viadotto maggiormente esposte alla corrente fluviale, soggetta a erosione diffusa (lunghezza circa 150 m);

-n. 3 soglie in massi di cava (lunghezza 15 metri, larghezza 6 m e altezza 3 m) per stabilizzare il fondo alveo lungo la sponda destra ed evitare un ulteriore approfondimento dell'alveo in corrispondenza delle pile del viadotto;

-n. 1 soglia in massi di cava (lunghezza 12 metri, larghezza 4 m e altezza 2 m) per stabilizzare il fondo alveo a valle dell'intervento (a valle dell'immissione laterale di un corso d'acqua minore, il

cui sbocco potrebbe erodere il fondo alveo).

Sono inoltre previste le seguenti modifiche in detrazione (opere che non verranno eseguite):

-guado provvisorio (n.3 tubazioni in cemento armato turbocentrifugato DN 1.500 mm), eliminato poiché l'ingresso in alveo è stato eseguito dalla sponda destra;

-alcuni micropali nei tratti terminali delle ali della pila P6 (tali micropali saranno sostituiti da un getto in calcestruzzo di tamponamento contro l'angolo tra pila e scarpata) e nell'ala di valle della pila P4 (ala sostituita dalla scogliera prevista in variante).

Infine, sono stati ricalcolati i volumi di scavo della ricalibratura dell'alveo in sinistra (savanella di progetto, allargata durante i lavori per ricalibrare l'alveo in funzione della portata effettiva e per maggior sicurezza delle operazioni di cantiere) e il volume di riempimento dell'argine provvisorio, sulla base del rilievo delle opere effettivamente realizzate.

Nel progetto esecutivo era previsto il rinterro della savanella provvisoria mediante riutilizzo del materiale derivante dalla rimozione dell'argine provvisoria. Nella presente variante si prevede di reimpiegare il materiale di risulta della rimozione dell'argine provvisoria per riprofilare la sponda destra, in modo da creare il piano di appoggio idoneo alla realizzazione della difesa spondale in massi di cava. Parallelamente, si prevede il mantenimento della ricalibratura del fondo alveo in sinistra (savanella allargata) al fine di garantire un adeguato allontanamento della corrente dalle pile del manufatto. Tale configurazione consente di limitare l'azione erosiva localizzata in prossimità delle fondazioni, riducendo i rischi di scalzamento. I piani di imposta delle fondazioni dei muri di protezione delle pile sono stati adeguati alla morfologia ed alla stratigrafia dei terreni effettivamente rilevati in loco, realizzandoli su due differenti livelli (e non tre come previsto in progetto), senza peraltro modificare la natura e la consistenza dell'opera.

Per tutte le geometrie di dettaglio si rimanda agli elaborati esaminati a firma degli ingg. Giovanni Ponchia, Massimo Codo e Laura Francone, allegati all'istanza della Città Metropolitana di Torino.

Il parere alla Città Metropolitana di Torino ai sensi della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, è qui pervenuto con prescrizioni in data 24/11/2025 al prot. 52278, che si allega in copia a costituirne parte integrante.

Effettuato sopralluogo da parte di funzionari del Settore, ed a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Chisone.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale

competente;

- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 24/11/2025 prot. 52277, ns. rif. che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città Metropolitana di Torino- Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i massi costituenti le opere previste, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; verificandone inoltre l'idoneità dimensionale degli stessi massi a non essere trasportati dalla

corrente;

6. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
7. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. eventuale ulteriore materiale litoide demaniale, oltre a quanto previsto, da movimentare in alveo a fini manutentivi in prossimità delle opere in argomento, dovrà essere utilizzato esclusivamente a colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, previa comunicazione al Settore scrivente;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino in data 24/11/2025 ns. prot. 52278 ai sensi della LR n° 37/2006 allegato alla presente a costituirne parte integrante;
15. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Riccardo Crivellari

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo